



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che, in attuazione del predetto articolo 12 del decreto legislativo 2015/150, stabilisce i criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro.

Rep. Atti n. 235/CSR del 21 dicembre 2017

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nella odierna seduta del 21 dicembre 2017;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", il quale all'articolo 12, comma 1, prevede che le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in questa Conferenza;

VISTA l'Intesa sancita in questa Conferenza il 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

VISTO l'Accordo quadro sancito in questa Conferenza il 30 luglio 2015 (Rep. Atti n. 141/CSR) ed il suo rinnovo intervenuto il 22 dicembre 2016 (Rep. Atti n. 238/CSR);

VISTA la nota del 7 dicembre 2017, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di decreto attuativo dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n.150 del 2015;

VISTA la nota del 12 dicembre 2017 dell'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con la quale è stato partecipato lo schema di decreto alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano con contestuale richiesta di assenso tecnico;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa sullo schema di decreto in argomento con le proposte emendative e le raccomandazioni contenute nel documento consegnato, All. 1, rispetto alle quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha suggerito una parziale riformulazione, condivisa dalle Regioni;



MP



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che, in attuazione del predetto articolo 12 del decreto legislativo 2015/150, stabilisce i criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro.

IL SEGRETARIO
Antonio Naddeo



IL PRESIDENTE
Sottosegretario Gianclaudio Bressa

AP



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/196/SR19/C9

*Deputato a corso obli-
gato
21/12/2017
Oleg*

APP. 1



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI RECANTE I CRITERI PER LA
DEFINIZIONE DEI SISTEMI DI ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL
LAVORO.**

*Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150.*

Punto 19) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime avviso favorevole all'intesa, con le seguenti richieste di emendamento:

- All'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
***"1bis. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle riconducibili all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Per le Province Autonome valgono le condizioni di autonomia garantite dai rispettivi statuti."***
- all'articolo 8, comma 1, dopo le parole "dall'articolo 6", aggiungere le seguenti:
"ferma restando la presenza di almeno sei sedi operative adibite a sportello in almeno quattro Regioni sul territorio nazionale".

La Conferenza propone, infine, le seguenti raccomandazioni:

- all'articolo 3, comma 3, sopprimere le seguenti parole "*o della Provincia Autonoma*".
- All'articolo 8, comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente "***Nel caso in cui l'attività sia svolta nelle province autonome di Trento e Bolzano deve essere rispettata la rispettiva normativa.***"
- All'articolo 14, comma 1 sopprimere le parole "e le Province Autonome di Trento e di Bolzano"

Roma, 21 dicembre 2017